

## TI\_GERICHTE 15.2019.61 vom 11. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2019.61](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2019.61)

FR: TI\_GERICHTE 15.2019.61 du 11 novembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 15.2019.61 del 11 novembre 2019

### Erwägungen

#### E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio d'esecuzione di Lugano di limitare il pignoramento nelle esecuzioni n.

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ai certificati azionari appartenenti a RI 1, depositati presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, relativi a 200 azioni dell'PI 1 di nominali fr. 1'000.– ciascuna. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – , , . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.